

Segreterie e sindacati presi d'assalto: ma chi ha maturato il diritto a pensione è fuori dalla riforma

Donne in allarme, è rischio fuga

Temone di dover restare fino ai 65 anni di età. E allora...

DI NICOLA MONDELLI

Le modifiche al sistema previdenziale e a quello del trattamento di fine servizio (ex buonuscita) introdotte dall'art. 12 del decreto legge n. 78/2010, stanno creando allarme tra il personale della scuola in particolare quello femminile che, come risaputo, costituisce oltre il 75% del totale del personale in servizio.

Significativi segnali in tale senso cominciano infatti a pervenire dalle sedi delle organizzazioni sindacali e dalle segreterie delle scuole, prese d'assalto. Atteggiamenti e timori che avrebbero come conseguenza una altrettanto ingiustificata nuova corsa alle dimissioni volontarie e, quindi, alla pensione. Le donne temono che non andando in pensione il prossimo settembre, con 61 anni di età, saranno costrette a rimandare fino a 65. Ma per loro invece non c'è nessun obbligo dei 65 anni, visto che hanno già maturato il diritto alla pensione. Il secondo punto riguarda lo slittamento di 12 mesi del percepimento della pensione: questo termine non vale nella scuola. Vediamo allora cosa dicono le norme.

Le modifiche più significative introdotte dal citato art. 12 riguardano: l'innalzamento dell'età

per la pensione di vecchiaia delle donne; il posticipo di 12 mesi dopo il conseguimento dei requisiti per accedere alla prestazione pensionistica e l'estensione del trattamento di fine rapporto (Tfr) anche al personale che gode del trattamento di fine servizio (Tfs-buonuscita).

Per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2012 per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia occorrerà, come per gli uo-

mini, avere compiuto il 65° anno di età: Limitatamente al 2011 l'età per accedere alla pensione di vecchiaia rimane quella stabilita dall'art. 22-ter della legge n. 102/2009.

Una importante precisazione in merito è contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 12-sexies del citato decreto legge n. 78/2010, come convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010 n. 122.

Le lavoratrici di cui al presente comma, si legge tra l'altro nel decreto legge, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (60 anni di età e non meno di 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva), nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età (61 anni) e della suddetta anzianità contributiva previsti alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa (quindi anche nel 2012 e anni successivi) e possono chiedere all'amministrazione scolastica la certificazione di tale diritto.

La seconda modifica è quella relativa ai tempi di liquidazione della pensione.

La norma secondo la quale a partire dal 2011 la pensione sia di vecchiaia che di anzianità sarà liquidata dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

richiesti, non si applica ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nei cui confronti resta stabilito il 1° settembre di ogni anno.

La terza modifica riguarda

l'estensione a tutto il personale del trattamento di fine rapporto. Il comma 10 della legge n. 122/2010 stabilisce, infatti, che con effetto dalle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011,

anche per il personale direttivo, docente ed ata, il computo del trattamento di fine servizio (buonuscita) dovrà essere sottoposto allo stesso regime che regola il trattamento di fine rapporto.

La disposizione comporta, come già precisato dall'Inpdap, che al momento della cessazione dal servizio dovrà essere erogata una prestazione costituita dalla somma di due importi. Il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa relativa alla buonuscita, in base all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010 e sulla base dell'ultima retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio. Il secondo importo sarà quello risultante dal calcolo previsto per il trattamento di fine rapporto. Tale secondo importo dovrà essere sottoposto ad una rivalutazione annuale. A solo titolo indicativo si riporta il seguente esempio: un docente di scuola secondaria con 40 anni di contribuzione che cesserà dal servizio il 1° settembre 2011 percepirà un trattamento di fine rapporto che inferiore di circa 120 euro rispetto al collega che con la medesima anzianità contributiva è cessato dal servizio il 1° settembre 2010. Una forbice che, ovviamente si allargherà gradualmente quanto più numerosi saranno gli anni di contribuzione successivi al 31 dicembre 2010.

— Riproduzione riservata —